

CARTA DEI PRINCIPI

1. AMATORIALITÀ.

L'attività della Lcfc si fonda sul concetto di amatorialità che deve essere rispettato e sviluppato in tutte le sue forme e che si esemplifica nei principi di seguito elencati. Tali principi sono assolutamente inderogabili e qualsiasi norma che viola, anche parzialmente, gli stessi deve considerarsi illegittima e quindi affetta da nullità assoluta. La Lcfc, le associazioni e i tesserati tutti sono chiamati a garantire il rispetto e l'applicabilità dei principi contenuti nella presente Carta.

2. PRINCIPI A FONDAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI E DEI SOCI.

- a) **Principio della personalità:** l'attività svolta nella Lcfc deve valorizzare l'individuo con la sua personalità, ponendolo al centro degli interessi e rifuggendo da modelli che lo sacrificino alla ricerca esasperata del risultato e del protagonismo.
- b) **Principio della partecipazione all'attività:** il socio deve essere messo nelle condizioni di svolgere l'attività nella maniera più libera possibile. È pertanto vietata ogni previsione che consenta alle associazioni di limitare la circolazione dei loro soci, se non nella misura prevista dal Regolamento dell'attività.
- c) **Principio di gratuità:** qualsiasi iniziativa e prestazione all'interno dell'attività sportiva non può perseguire in alcuna maniera, né diretta né indiretta, uno scopo di lucro o di qualsivoglia profitto.
- d) **Principio di solidarietà:** gli Associati devono svolgere la propria attività e promuovere iniziative tendenti a favorire la socializzazione, l'integrazione e l'aggregazione tra soggetti diversi, combattendo ogni forma di emarginazione e razzismo.
- e) **Principio di lealtà:** ogni Associato deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.

23

3. PRINCIPI ORGANIZZATIVI DELLA LCFC.

- a) **Principio di associazionismo:** qualsiasi funzione deve essere ricoperta esclusivamente da soci.
- b) **Principio di pari opportunità:** la Lcfc deve assicurare ai rappresentanti dei soci collettivi e individuali, senza discriminazioni, la possibilità di accesso a tutti i livelli statutari e organizzativi. La Lcfc non può consentire l'affiliazione di associazioni che non garantiscano pari opportunità ai loro soci.
- c) **Principio di flessibilità:** l'organizzazione amatoriale deve sviluppare strumenti tecnico-organizzativi che privilegino la possibilità di fare calcio, rispetto ai rigidi schemi di natura burocratica.
- d) **Principio di autonomia normativa:** la Lcfc ha assoluta autonomia normativa. Nel caso in cui la Lcfc si affili a un Ente di promozione sportiva le norme, gli atti e le disposizioni emanate dalla Lcfc non devono essere in contrasto con quelli emessi dall'Ente.
La norma emanata dalla Lcfc che sia contraria ai principi della Carta è illegittima e pertanto affetta da nullità assoluta; essa è quindi disapplicabile con effetto immediato e non retroattivo.
L'organo cui compete il vaglio di legittimità è l'Organo disciplinare di ultima istanza.



- e) **Principio di certezza:** la Lcfc deve garantire l'applicazione certa dei Regolamenti e delle norme in genere e non determinare una situazione di incertezza sulle norme da adottare o sulle procedure di applicazione delle stesse, né deve determinare lacune o vuoti normativi o situazioni incompatibili rispetto alla Normativa.
- f) **Principio di conoscibilità:** tutti gli Associati devono essere messi nelle condizioni di conoscere tempestivamente la normativa in vigore.

4. PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMATORIALE.

- a) **Principio di tutela del diritto alla salute:** tutti i soci che partecipano alle attività della Lcfc, in particolare i Dirigenti, devono concorrere a sviluppare forme di adeguata informazione e controllo sul diritto alla salute, con particolare riferimento all'uso di sostanze improprie.
- b) **Principio di promozione sportiva:** l'organizzazione amatoriale dell'attività deve promuovere e favorire lo svolgimento di qualsiasi attività calcistica, riconoscendo a ognuna pari dignità. Deve essere dato rilievo all'attività ricreativa, di passatempo e a quella scolastica, che dovrà essere integrata - non occasionalmente - con quella svolta dalla Lcfc. Deve porsi particolare attenzione alle esigenze e alle peculiarità delle aree del disagio.
- c) **Principio di premialità:** deve favorirsi l'introduzione di previsioni premiali in iniziative particolarmente rilevanti per il conseguimento delle finalità sociali, quali: lotta alla violenza fisica o morale, integrazione di soggetti deboli e/o emarginati, sviluppo di scambi di conoscenze e culture diverse, ciò anche con la collaborazione di altre organizzazioni di volontariato.
- d) **Principio di diversificazione:** l'attività deve essere diversificata per rispondere alle varie domande. A tal fine la struttura della Lcfc deve essere resa flessibile per assicurare una efficace risposta alle diverse esigenze.
- e) **Principio di conservazione:** le regole del gioco sono quelle stabilite dalla Lcfc. Deve essere conservato, come elemento essenziale, il carattere agonistico nelle competizioni.
- f) **Principio di formazione:** la Lcfc deve favorire in ogni modo corsi volti alla formazione di dirigenti (sugli aspetti fiscali, tributari, legali, regolamentari), arbitri, osservatori speciali di Lega, e giudici.

5. RAPPORTI TRA GLI ORGANI E I SETTORI DELLA LCFC.

- a) **Principio di separazione dei poteri:** deve essere assicurata una rigorosa separazione dei poteri attribuiti agli Organi statutari e ai Settori della Lcfc.
- b) **Principio di collaborazione:** l'esercizio delle funzioni all'interno della Lcfc deve essere improntato a criteri di reciproca collaborazione e di imparzialità. Ogni Settore della Lcfc deve lavorare di concerto con gli altri, allo scopo di favorire lo sviluppo, in ogni sua forma, dei principi contenuti nella presente Carta. In tale ottica è necessario prevedere strumenti tendenti a garantire il più possibile il regolare andamento delle manifestazioni e delle gare e a ovviare a eventuali errori tecnici dell'Arbitro. A tal fine il riconoscimento da parte dell'Arbitro di un proprio errore tecnico non deve mai avere alcuna conseguenza di carattere disciplinare.

6. PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA DISCIPLINARE.

- a) **Principio di autonomia e indipendenza:** la Lcfc deve garantire l'indipendenza e l'autonomia assoluta degli Organi disciplinari, al fine di garantire che siano emesse decisioni conformi alle previsioni normative e non influenzabili da esigenze diverse da quelle di giustizia.
- b) **Principio di esclusività della giurisdizione:** spetta solo ed esclusivamente agli Organi disciplinari il potere di giudicare, in ogni grado di giudizio, sugli illeciti disciplinari e di applicare le sanzioni previste.

- c) **Principio di diritto alla difesa:** a ogni socio deve essere garantita la possibilità di difesa e quindi assicurata la possibilità del contraddittorio in tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla presente normativa. Nelle sole manifestazioni di breve durata e/o in successione rapida di gare, è data facoltà di stabilire un unico grado di giudizio per sanzioni inferiori a 1 mese di squalifica, purché la deroga sia pubblicata sulle Norme di partecipazione.
- d) **Principio di efficienza:** l'organizzazione giurisdizionale deve sviluppare meccanismi e forme di giudizio caratterizzati dalla tecnicità e dalla rapidità, pertanto i componenti degli Organi giudicanti non devono necessariamente essere scelti nel rispetto di criteri di presenza paritetica dei singoli Settori. È da favorire la circolazione dei Giudici in più ambiti territoriali.
- e) **Principio di incompatibilità:** il Giudice non può appartenere contemporaneamente a gradi diversi nello stesso ambito territoriale. Nessun Giudice può in ogni caso giudicare lo stesso fatto in gradi diversi. È sempre esclusa, in sede di impugnazione, la partecipazione al giudizio - sotto qualsiasi veste - del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
- f) **Principio di tipicità:** nessun socio può essere punito per un fatto o comportamento che non sia espressamente previsto come illecito dalla Normativa o dalle disposizioni del Consiglio Direttivo o dalle norme di partecipazione. Nessun socio può subire una pena che non sia espressamente prevista dalla Normativa o dalle disposizioni del Consiglio Direttivo o dalle norme di partecipazione.

7.FONTI NORMATIVE.

Sono fonti normative della Lcfc, inderogabilmente, in ordine di importanza:

- a) Statuto;
- b) Carta dei principi;
- c) Regolamenti, Regole del gioco, Norme di partecipazione, atti e disposizioni della Lcfc;
- d) Atti e disposizioni del Responsabile di Settore, limitatamente alla propria competenza.

Le norme di grado superiore prevalgono sempre su quelle di grado inferiore.

Nel caso di successione nel tempo di norme di pari grado, quelle successive prevalgono su quelle anteriori.

Le fonti normative non possono mai avere efficacia retroattiva.

Quando necessario, le fonti successive devono regolare eventuali effetti transitori.

8.MODIFICA DELLE NORME CONTENUTE NELLA CARTA DEI PRINCIPI.

Per la modifica delle norme contenute nella Carta dei principi è necessaria l'approvazione da parte della maggioranza relativa dell'Assemblea dei soci della Lcfc.

